

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1990

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1990 per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/89 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 683/90<sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi dei prodotti del settore delle carni suine che possono essere importati a prelievo ridotto nel secondo trimestre 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3919/89, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento si riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 2 per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 51.0010 e 51.0060 del regolamento (CEE) n. 3899/89; che, in tali condizioni ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 51.0040, 51.0070 e 51.0080 del regolamento (CEE) n. 3899/89 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3919/89, se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare di quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo; che, stando così le cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per

il quarto trimestre 1990 per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 51.0040, 51.0070 e 51.0080 del regolamento (CEE) n. 3899/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 3919/89 per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1990 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 4,0733 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0010 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- b) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0040 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- c) 87,2274 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0060 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- d) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0070 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- e) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0080 del regolamento (CEE) n. 3899/89;

2. Nei primi dieci giorni del quarto trimestre 1990 possono essere presentate, in conformità del regolamento (CEE) n. 3919/89, domande di titoli per un quantitativo di:

- a) 1 439,00 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0040 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- b) 567,00 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0070 del regolamento (CEE) n. 3899/89;
- c) 2 964,80 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0080 del regolamento (CEE) n. 3899/89.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 125.

<sup>(2)</sup> GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 9.